



N.4866/2009

Reg. Dec.

N. 9582 Reg. Ric.

Anno 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9582 del 2001, proposto da Fulvio Pizzigoni e Ordine degli architetti di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Remo Danovi e Riccardo Villata, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via F. Denza n.50/a, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Ministero della sanità, in persona del ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

ISPESL Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez.I n.3026 del 9 aprile 2001;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,

visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2009 il consigliere Diego Sabatino;

udito l'avv. Riccardo Villata e l'avv. dello Stato Gianna Galluzzo;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso iscritto al n. 9582 del 2001, Fulvio Pizzigoni e l'Ordine degli architetti di Milano proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez.I n.3026 del 9 aprile 2001 con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della sanità e ISPESL Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per l'annullamento dell'atto ISPESL - Dipartimento di Milano del 20 giugno 1992.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, l'originaria parte ricorrente Fulvio Pizzigoni aveva premesso di aver predisposto un progetto relativo ad un impianto di riscaldamento installato presso una scuola materna comunale, ma la denuncia d'impianto non era stata verificata dall'ISPESL nell'ambito delle sue competenza in

quanto firmata da un architetto, ritenuto dall'ente figura professionale non idonea a tale tipo di progettazione.

Costituitosi *ad adiuvandum* l'Ordine degli architetti di Milano e le amministrazioni intimate, Ministero della sanità e ISPESL Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, sulla base della non appartenenza delle opere progettate alla nozione di edilizia civile in senso stretto.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la sentenza veniva gravata dall'originario appellante e dall'interveniente, evidenziando la violazione dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2357.

Nel giudizio di appello, si costituiva l'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni resistenti, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - La questione sottoposta alla Sezione attiene gli ambiti applicativi della normativa introdotta dal regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto", che ancora

regolamenta le rispettive competenze delle due professioni liberali.

Nel dettaglio, l'art. 51 del citato decreto recita: "Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Per altro verso, il successivo art. 52 prevede: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

La centralità delle disposizioni sopra indicate è confermata dal fatto che anche le successive normative in tema di progettazione d'impianti, ed in particolare la legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", vigente al momento dell'emissione del provvedimento gravato,

prevede che sia “obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze”, facendo così implicito rinvio alla disciplina del 1924.

La disciplina del regio decreto n.2537 del 1925, fondamentale nella questione, è stata più volte vagliata dalla giurisprudenza che ne ha dovuto sottolineare con maggior dettaglio le fattispecie comprese. In effetti, la delimitazione delle rispettive competenze è data da concetti non meglio definiti normativamente di “applicazioni della fisica” (art.51) ed “opere di edilizia civile” (art.52), e quindi di carattere descrittivo. La natura di tali elementi, che fanno riferimento a dati extragiuridici, è implicitamente collegata alla necessità di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, permettendo così la sopravvivenza di norme anche risalenti nel tempo ma flessibili nella loro applicazione in concreto.

Queste ragioni spingono la Sezione a valutare gli apporti recenti, conseguenti alla funzione interpretativa ed adeguatrice svolta dalla giurisprudenza nella decisione di casi contermini.

Non può quindi non notarsi che, sempre valorizzando il discrimine tra le due professioni di architetto e di ingegnere, la giurisprudenza recente postula una lettura riduttiva del concetto di applicazione delle leggi della fisica, sulla ovvia considerazione che, in una lettura ampia, qualsiasi tipo di

manufatto dovrebbe esservi considerato. Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 agosto 1998 n. 2751).

Per altro verso, il secondo polo normativo di riferimento, ossia il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie (vedi Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 gennaio 2005 n. 9, che, in relazione ad un sistema di videosorveglianza, ha ritenuto che si verta in un mero profilo di realizzazione di edilizia civile, dove invece il concetto di “applicazione della fisica” può rilevare semmai nella progettazione e realizzazione degli apparati industriali).

Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.

Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di “opere di edilizia civile” si estenda sicuramente oltre gli ambiti

più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.

Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.

3. - L'appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di applicazione della norma evocata.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l'appello n. 9582 del 2001 e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia, sez.I n.3026 del 9 aprile 2001,
accoglie il ricorso di primo grado;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del
doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno
5 giugno 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –
Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Gaetano TROTTA	- Presidente
Pier Luigi LODI	- Consigliere
Giuseppe ROMEO	- Consigliere
Antonino ANASTASI	- Consigliere
Diego SABATINO	- Consigliere, est.
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Diego Sabatino	Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci